

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (A.G. 19) IN RELAZIONE AGLI ASPETTI LEGATI ALL'ARCHEOLOGIA.

**I TEMI DEL PRESENTE CONTRIBUTO SONO STATI DISCUSSI E CONCORDATI ANCHE CON I COMPARTI
ARCHEOLOGIA DI LEGA COOP PRODUZIONE E SERVIZI E CNA**

PREMESSA

L'archeologia preventiva nasce dalla duplice esigenza di salvaguardare il patrimonio archeologico, simbolo e testimonianza delle nostre radici culturali e nel contempo di agevolare lo sviluppo infrastrutturale necessario per un Paese proiettato verso il futuro.

Lo studio storico-archeologico del territorio, l'analisi dei dati di archivio e le indagini sul campo (ricognizioni, saggi di scavo ecc.), avviate già nelle prime fasi progettuali, consentono di ridurre in modo significativo il rischio di interferenza archeologica durante le fasi di esecuzione dell'opera, con evidenti vantaggi in termini di risparmio di tempo e denaro e riducendo drasticamente, se non eliminando del tutto, il rischio del fermo cantiere.

In relazione alle procedure attinenti all'archeologia, quindi, non possiamo che apprezzare l'elaborato normativo, valutando in modo particolarmente positivo il loro puntuale inserimento anche nell'allegato I.7, in cui vengono dettagliate le fasi della progettazione, mostrando una più evidente e fattiva connessione tra le procedure dell'archeologia preventiva e le diverse fasi della progettazione.

Con questo intervento intendiamo quindi formulare alcune osservazioni con la finalità di coniugare speditezza e completezza delle procedure con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, *concorrendo*, come citato nello stesso corpo della norma, *a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico*. Con questo intervento intendiamo quindi formulare alcune osservazioni con la finalità di coniugare speditezza e completezza delle procedure con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, *concorrendo*, come citato nello stesso corpo della norma, *a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico (all.1.7, art. 6 c. 7 lettera b)*

I temi del presente contributo riguardano:

1. avvio e articolazione della procedura di archeologia preventiva
2. riferimenti normativi per la qualificazione degli archeologi
3. progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali (archeologia)

1 Avvio e articolazione della procedura di archeologia preventiva (quadro di raffronto 1)

- **1.1 e 1.2 acquisizione, sin dalla fase di elaborazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), dei primi risultati derivanti dalla fase preliminare delle indagini archeologiche (All. I.7 art. 2 comma 4 lettera B; All. I.7 art.6 comma 8 lettera c; All. I.8, art. 2; All. I.8, art. 4e All. I.8 art. 8)**
- **1.3 adeguamento tempi per le esecuzioni delle indagini su campo (All. I.8 art. 6)**
- **1.4 pubblicazione dei dati (art. All. I.7 art. 5 comma 15; All. II.18 art. 24 comma 1)**
- **1.5 previsione delle presistenze archeologiche nel quadro dei vincoli (art. art. 41 comma 1.d; All. I.7 art. 8 comma 2 lettera c del Codice)**

1.1- Al fine di rendere disponibili il quadro delle eventuali potenzialità archeologiche già dalle prime fasi di progettazione dell'opera, risulterebbe proficuo acquisire nella fase di elaborazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), i risultati derivanti dalla fase preliminare di archeologia preventiva come prevista all'allegato I.8 art. 2 indagini archeologiche del Codice (*indagini archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili*), e come anche definite nel DPCM 14/02/2022 all. I. . La sequenza proposta permetterebbe, anticipando i tempi per l'accesso ai dati di archivio per l'analisi delle potenzialità archeologiche del territorio, di avere una stima della migliore alternativa progettuale anche dal punto di vista archeologico, e renderebbe immediatamente disponibili i dati per la valutazione del rischio archeologico già nelle primissime fasi del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE). In tal modo, nel corso della sua elaborazione potranno essere ben indirizzate e realizzate le ulteriori indagini su campo eventualmente richieste dalla Soprintendenza, con lo scopo di definire un'area il più possibile libera da interferenze archeologiche. Il livello di conoscenze acquisito nella fase del DOCFAP consentirebbe altresì una più adeguata previsione dei costi pe come previsto all'all. I.7 (*quadro economico dell'opera o del lavoro*) art. 5, comma 1d e comma 14.

Si propongono pertanto puntualizzazioni e/o specificazioni in relazione a: All. I.7 art. 2 comma 4 lettera B; All. I.7 art.6 comma 8 lettera c; All. I.8, art. 2; All. I.8, art. 4, del Codice; come rappresentato al successivo quadro di raffronto 1.1

1.2 - Per evitare incertezze operative all'interno della procedura di archeologia preventiva, come richiamata all'allegato I.7 art. 9, fino all'adozione di nuove procedure come indicato all'allegato I.8, art. 8, appare necessario confermare l'operatività delle normative attualmente in vigore anche nell'allegato I.8, art. 8, confermando la validità

del DPCM 14 febbraio 2022 fino all’emanazione delle nuove norme regolamentarie previste.

Si propongono pertanto puntualizzazioni e/o specificazioni in relazione a: All. I.8 art. 8 del Codice; come rappresentato al successivo quadro di raffronto 1.2

1.3 - Considerata l’articolazione della procedura per l’acquisizione della *Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico*, di cui all’allegato I.7, art. 9 che richiama quanto indicato al DPCM 14 febbraio 2022, si ritiene auspicabile prevedere, all’allegato I.8, comma 6, un ampliamento dei tempi previsti per la redazione della suddetta procedura da 90 a 120 giorni, con tempistica comunque congruente ai tempi complessivi previsti per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica di cui all’allegato I.7 sezione II. Ovviamente, dato che le indagini connesse alle procedure relative alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, sono strettamente connesse ad attività operative sul terreno, vanno previste eventuali “circostanze speciali” di sospensione come previsto nella parte VI dell’esecuzione all’art. 121 del Codice.

Si propongono pertanto puntualizzazioni e/o specificazioni in relazione a: All. I.8 art. 6 e 7 del Codice, come rappresentato al successivo quadro di raffronto 1.3

1.4 - Come previsto al DPCM 14 febbraio 2022, richiamato all’allegato I.7, art. 9, la procedura dell’archeologia preventiva prevede, al termine delle indagini, la pubblicazione dei dati anche in forma preliminare (DPCM 14 febbraio 2022, all. I, 6.3). Tale previsione trova richiamo nell’allegato I.7 art. 5 commi 14 e 17 e all’allegato II.18 art. 24 comma 1

Si propongono pertanto puntualizzazioni e/o specificazioni in relazione a: All. I.7 art. 5 comma 15; All. II.18 art. 24 comma 1 del Codice; come rappresentato al successivo quadro di raffronto 1.4

1.5 - In relazione alle normative relative ai vincoli è opportuno sottolineare come il patrimonio archeologico non possa essere limitatamente rappresentato dalla vincolistica espressamente dichiarata in quanto ciò che ancora non è conosciuto, perché potenzialmente conservato nel sottosuolo, pur non ancora sottoposto a procedura di vincolo, è comunque parte del patrimonio collettivo, legge 1° giugno 1939, n. 1089, [D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#), Codice dei beni culturali e del paesaggio, per le quale le cose mobili o immobili di interesse storico-artistico e archeologico, da chiunque ritrovate o scoperte entro i confini italiani, entrano a far parte del demanio o del patrimonio indisponibile ai sensi degli artt. [822](#) e [826](#) c.c. ([art. 91](#)). È pertanto opportuno ristabilire la necessaria compatibilità delle opere in progetto con le

preesistenze archeologiche, anche non esplicitamente vincolate, come peraltro già previsto nell' art. 23 comma 1 lettera g del D.lgs. 50/2016.

Si propongono pertanto puntualizzazioni e/o specificazioni in relazione a: art. 41 comma 1.d; All. I.7 art. 8 comma 2 lettera c del Codice; come rappresentato al successivo quadro di raffronto 1.5

2 Riferimenti normativi per la qualificazione degli archeologi (quadro di raffronto 2)

- **2.1 - 2.2 aggiornamento dei riferimenti normativi (art. art.66 comma 1 lett. a; all I.8 art. 2; All. I.8 art. 3 e art. 116 c.10 lettera a ; All. II.18 art. 22 commi 2 e 4)**
- **2.3 - 2.4 criteri di qualificazione per la Direzione Tecnica (art. All. II.18 art. 11 comma 3 e comma 5, All II.12 art. 25 comma 2 e All II,18 art.7 comma 7)**
- **2.5 - equo compenso (art. Art. 6; art. 134 comma 1)**

È auspicabile che la formulazione del codice richiami le più recenti norme regolamentarie che hanno puntualmente definito i livelli di qualificazione degli archeologi, così come per altre professionalità attinenti all'ambito dei Beni Culturali, in particolare il d.lgs. n. 110 del 2014 (*Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#), in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti - G.U. 8 agosto 2014, n. 183*) ed il conseguente DM. 244 20/05/2019 (*Regolamento concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110*).

Gli aggiornamenti normativi e regolamentari sopracitati prevedono l'articolazione degli archeologi su tre fasce di qualificazione che definiscono i livelli progressivi di responsabilità professionale consentendo, anche alla luce degli elenchi dei professionisti attivi presso il MIC (<https://professionisti.beniculturali.it/>), come previsto dal d.lgs. n. 110 del 2014 e dal decreto attuativo DM. 244 20/05/2019, l'assunzione di specifiche responsabilità nelle fasi di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere.

Si richiede pertanto:

- 2.1 - di aggiornare i riferimenti normativi e regolamentari richiamati dal Codice alla luce del d.lgs. n. 110 del 2014 e del DM. 244 20/05/2019**

Si propongono pertanto puntualizzazioni e/o specificazioni in relazione a: art.66 comma 1 lett. a; all I.8 art. 2; All. I.8 art. 3; come rappresentato al successivo quadro di raffronto 2.1

2.2 - in conseguenza delle più aggiornate normative, che definiscono i livelli di qualificazione degli archeologi, di prevedere il riferimento alla specifica professionalità dell'archeologo nelle diverse fasi: dalla progettazione, alla realizzazione, al collaudo delle opere.

Si propongono pertanto puntualizzazioni e/o specificazioni in relazione a: art. 116 c.10 lettera a ; All. II.18 art. 22 commi 2 e 4, come rappresentato al successivo quadro di raffronto 2.2

2.3 - di prevedere la possibilità di ricoprire il ruolo di direzione tecnica per i professionisti di I fascia, come normati dal DM. 244 20/05/2019 (*A4: progettare, dirigere -, organizzare e svolgere attività di scavo archeologico, prospezione, documentazione sul campo di beni, contesti esiti archeologici anche subacquei*). A supporto di quanto proposto si richiama anche quanto previsto all'allegato II.12, art. 25, *Direzione tecnica, in relazione alla possibilità di ricoprire il ruolo di direttore tecnico, per classifiche inferiori alla IV, anche da parte di professionisti con diploma che possono comunque operare nell'ambito del restauro di beni immobili sottoposti a tutela*, in base al quale si evidenzia la possibilità di un'articolazione della qualificazione correlata agli importi delle attività.

Si propongono pertanto puntualizzazioni e/o specificazioni in relazione a: All. II.18 art. 11 comma 3 e comma 5, All II.12 art. 25 comma 2; come rappresentato al successivo quadro di raffronto 2.3

2.4 - che i requisiti degli archeologi operanti all'interno di imprese qualificate nella categoria OS25 rispondano ai criteri previsti dalla normativa vigente per la qualifica professionale di archeologo come definiti dal DM. 244 20/05/2019, per i quali deve essere presente almeno un archeologo in possesso di qualifica superiore (I fascia).

Si sottopongono pertanto puntualizzazioni e/o specificazioni in relazione all' All II.18 art.7 comma 7, come rappresentato al successivo quadro di raffronto 2.4

2.5 - che sia garantita, nell'ottica di quanto previsto per le professionalità e manodopera operanti all'interno dei contratti pubblici, un'equa retribuzione alle professionalità coinvolte anche nei rapporti con gli Enti del Terzo Settore ed escludere dai contratti gratuiti e dalle forme speciali di partenariato le indagini archeologiche e le procedure di archeologia preventiva, strettamente legate alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche.

Si propongono pertanto puntualizzazioni e/o specificazioni in relazione a: Art. 6; art. 134 comma 1, come rappresentato al successivo quadro di raffronto 2.5

3 Progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali - archeologia (quadro di raffronto 3)

- **3.1 All II.18 art. 16 commi 1, 6, 8**

3.1 Il regolamento relativo alla progettazione dello scavo archeologico, dettato dall'allegato II.18, si ritiene debba essere riferito a tutte le tipologie di scavi archeologici, essendo l'acquisizione dei dati e l'eventuale tutela e valorizzazione di quanto rinvenuto implicito nel concetto stesso di indagine archeologica, indipendentemente dalle *finalità* che l'hanno determinata.

E' necessario infine ribadire come ogni intervento di prevalente merito scientifico debba essere affidato a imprese in possesso di requisiti specifici.

Si sottopongono pertanto le osservazioni in relazione all' All II.18 art. 16 commi 1, 6, 8 come rappresentato al successivo quadro di raffronto 3.1.

QUADRO DI RAFFRONTO 1

AVVIO E ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

TESTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	
<p>All. I.7 art. 2 comma 4 lettera b</p> <p>1. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia ed alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:</p> <p>[...]</p> <p>b) inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, mappa tematica archeologica ove esiste e con i vincoli di settore, ove pertinente;</p>	<p>4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia ed alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:</p> <p>[...]</p> <p>b) inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, <i>mappa tematica archeologica ove esiste e con i vincoli di settore, ove pertinente</i>; carta archeologica con vincoli di settore e valutazione preliminare del potenziale archeologico, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili;</p>	
<p>All. I.8 art. 2</p> <p>2. Per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.</p> <p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.</p>	<p>2. Per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nella fase di redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) di cui all'allegato I.7 art. 2 comma 4, predispongono la carta archeologica con vincoli di settore e valutazione preliminare del potenziale archeologico, quindi trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.</p> <p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i soggetti qualificati definiti dalla normativa vigente dipartimenti archeologici delle</p>	1.1

	<p><i>università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.</i></p>	
<p>All. I.8 art.4 4. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 5, 6 e 7. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in 60 giorni. I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non più di 15 giorni in caso di necessità di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali.</p>	<p>4. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del <i>progetto di fattibilità</i> ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 5, 6 e 7. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in 60 giorni. I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non più di 15 giorni in caso di necessità di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali. In caso di consegna di documentazione incompleta o non conforme a quanto stabilito dall'Allegato I.8 art.2, i termini sono sospesi fino alla rettifica di quanto consegnato.</p>	1.1
<p>All. I.8 art. 8 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.</p>	<p>8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera. Fino all'adozione del suddetto decreto, restano in vigore le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 88 del 14 aprile 2022.</p>	1.2
<p>All. I.8 art. 6 6. La procedura si conclude entro il termine</p>	<p>6. La procedura si conclude entro il termine</p>	

<p>perentorio di novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.</p> <p>La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:</p> <p>a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;</p> <p>b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;</p> <p>c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.</p>	<p>perentorio di centoventi novanta giorni, dalla richiesta di cui al comma 4 data di consegna dei lavori di esecuzione dei saggi archeologici successiva alla richiesta di cui al comma 4, fatte salve le circostanze speciali come previste all'articolo 121 del codice in relazione alla fattiva possibilità di operatività, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti, in base ai quali il soprintendente detta le conseguenti prescrizioni:</p> <p>a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;</p> <p>a) contesti privi di riscontro archeologico</p> <p>b) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela</p> <p>o contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;</p> <p>c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.</p>	<p>1.3</p>
<p>All. I.8 art. 7</p> <p>7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area</p>	<p>7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo restando salva la possibilità per la Soprintendenza di indicare prescrizioni di tutela archeologica in corso d'opera.accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di</p>	<p>1.3</p>

<p>interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>	<p>assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>	
<p>All. I.7 art.5 comma 15 Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice. [...]</p>	<p>Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, comprehensive della pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalle linee guida e successive modificazioni di cui all'allegato I.7, art 9 e all'allegato I.8, art. 8. [...]</p>	1.4
<p>All. II.18 art. 24 comma 1 Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori. 1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonché l'esito di tutte le ricerche e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi</p>	<p>Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori. 1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonché l'esito di tutte le ricerche e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi e la pubblicazione dei risultati dell'indagine archeologica.</p>	1.4
<p>Art. 41 comma 1 1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare: [...] d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;</p>	<p>1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare [...] d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali e la compatibilità con preesistenze archeologiche;</p>	1.5
<p>All. I 7 art.8 comma 2 lettera c 2. La Relazione tecnica riporta: [...] c. gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell'intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti;</p>	<p>2. La Relazione tecnica riporta: [...] c. gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell'intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti o preesistenze archeologiche;</p>	

QUADRO DI RAFFRONTO 2

INQUADRAMENTO NORMATIVO PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ARCHEOLOGI

TESTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	
<p>Art. 66 comma 1 lettera a</p> <p>1. Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.</p> <p>1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:</p> <p>a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;</p>	<p>1. Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.</p> <p>1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:</p> <p>a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti qualificati ai sensi della vigente normativa, singoli e associati, e le società da essi costituite;</p>	2.1
<p>All. I.8 art. 2</p> <p>2. Per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, ... compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.</p> <p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma</p>	<p>2. Per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, ...compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.</p> <p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante archeologi ex Art. 9-bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in possesso dei requisiti della</p>	

<p>di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.</p>	<p>qualifica di I fascia come da D.M. 244 del 20 maggio 2019 dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.</p>	
<p>Allegato I.8 art. 3 3. Presso il Ministero della cultura è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, sono disciplinati i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2009, n. 60.</p>	<p>3. Presso il Ministero della cultura è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione ai sensi della Legge 110/2014, art. 2. e relativi regolamenti attuativi. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, sono disciplinati i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2009, n. 60.</p>	<p>2.1</p>
<p>Art. 116 comma 10 lettera a Collaudo e verifica di conformità: 10. Al termine del lavoro sono redatti: a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento.</p>	<p>Collaudo e verifica di conformità: 10. Al termine del lavoro sono redatti: a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; nel caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati ai sensi della normativa vigente; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento</p>	<p>2.2</p>
<p>All. II.18 art. 22 commi 2 e 4 2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con</p>	<p>2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore</p>	

<p>esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento. [...] 4. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente a un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici</p>	<p>con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario o archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento. [...] 4. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente a un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario e archeologo, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici</p>	
<p>All. II 12 Articolo 25 comma 2 Direzione tecnica.</p> <p>2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.</p>	<p>Direzione tecnica.</p> <p>2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.</p>	2.3
<p>All. II.18 art. 11 comma 3</p> <p>3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato è affidata: a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti</p>	<p>3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato è affidata: a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni</p>	

<p>che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa; b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all' articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio , o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5; c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti di cui all'allegato I.8.</p> <p>5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.</p>	<p>culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa; b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all' articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio , o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5; c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti di cui all'allegato I.8. e al D.Lgs. 110 del 2014 e relativo regolamento attuativo (DM 244/2019).</p> <p>Comma 5bis: Con riferimento alla categoria OS 25 la direzione tecnica può essere affidata anche a archeologi di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi del D.Lgs. 110/2014 e DM244/2019, purché tali archeologi abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.</p>	<p>2.3</p>
<p>All. II.18 art. 7 comma 7</p> <p>7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'allegato I.8 del codice, in numero non inferiore al trenta per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo</p>	<p>7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'allegato I.8 del codice, in numero non inferiore al trenta per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità superiore. In</p>	

<p>precedente, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.</p>	<p>alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, di cui almeno uno con qualifica superiore (I fascia del DM244/2019) di cui all'art. 3 dell'allegato I.8, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo di qualifica superiore (I fascia) di cui al art. 3 dell'allegato I.8.</p>	<p>2.4</p>
<p>Articolo 6 comma 1. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore. 1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-amministrazione, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con i privati, sempre che gli enti del Terzo settore contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117</p>	<p>Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore. 1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-amministrazione, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con i privati, sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, garantendo equa retribuzione alle professionalità coinvolte, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.</p>	<p>2.5</p>
<p>Art.134 comma 1</p>		

<p>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato.</p> <p>1. Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.</p>	<p>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato.</p> <p>1. Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, fatte salve le indagini archeologiche e le procedure di archeologia preventiva, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.</p>	
--	---	--

QUADRO DI RAFFRONTO 3

PROGETTAZIONE DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO

TESTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	
<p>All. II. 18 Art. 16 commi 1,6,8 Progettazione dello scavo archeologico.</p> <p>1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici. [...]</p> <p>6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse e comprende altresì il piano di sicurezza e coordinamento. [...]</p> <p>8. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilità tecnico-economica viene comunicato al Soprintendente competente.</p>	<p>Progettazione dello scavo archeologico.</p> <p>1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici. [...]</p> <p>6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse e comprende altresì il piano di sicurezza e coordinamento. [...]</p> <p>8. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilità tecnico-economica viene comunicato al Soprintendente competente.</p>	<p>3.1</p>